

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. PUGLIA, R.G. n. 609/2019.

2. Nome del ricorrente: Marisa Giannuzzi, C.F. GNNMRS63S58I887K

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso si chiede l'annullamento:

- della nota dispositiva prot. nr. 10063 del 3/07/2019 di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Lecce.
- del decreto prot. nr. 12239 del 2.8.2019 di pubblicazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per le classi di insegnamento infanzia e primaria della provincia di Lecce;
- della missiva prot. nr. 12063 del 31 luglio 2019 – AOOUSPLE – Ambito territoriale di Lecce;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 SS. DELLA L.N. 241/90. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A.

Il provvedimento dell'Amministrazione è illegittimo perché posto in essere in violazione dell'art. 7 della L. n. 241/1990. Invero, l'Amministrazione ometteva di comunicare l'avvio del procedimento di esclusione della candidata.

Come anticipato la Sig.ra Giannuzzi prendeva contezza della propria esclusione solo a seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria senza che le fosse notificato alcun provvedimento di esclusione o avvio del procedimento e senza che gli stessi fossero pubblicati sul sito dell'USP di competenza.

II. VIOLAZIONE DELL'ART. 99 C.P.A. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO. ECCESSO DI POTERE. FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA.

La ricorrente è in possesso di provvedimenti cautelari monocratici e collegiali che hanno disposto il suo inserimento nelle GAE A seguito della mancata ottemperanza si agiva per l'esecuzione delle misure cautelari ottenendo il decreto monocratico n. 7994/2016, confermato dall'ordinanza n. 744/2017, che si allegano. A nulla vale il riferimento all'intervenuta Adunanza Plenaria poiché il provvedimento cautelare è ancora esecutivo per legge e l'Amministrazione non può disporre l'esclusione di una ricorrente (mentre molti altri rimangono nelle GAE) effettuando delle previsioni (tra l'altro non riferite al singolo contenzioso) sull'esito del giudizio.

Per tale ragione il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento intervenuto nei confronti della Sig.ra Giannuzzi è illegittimo in quanto l'Amministrazione resistente riconduce l'esclusione ad un provvedimento che non ha effetti diretti sulla posizione processuale dell'insegnante.

III. VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE. FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ E FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO. CARENZA DI MOTIVAZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento patita dall'odierna ricorrente, come anticipato, è avvenuta in spregio dei più basilari principi espressi nella L. n. 241/1990 e, in particolare, non essendovi un espresso provvedimento dell'Amministrazione che commina l'esclusione della Sig.ra Marisa Giannuzzi, non è possibile risalire alle motivazioni poste a fondamento della stessa.

La nota dell'Ufficio Scolastico datata 31 luglio 2019 prot. nr. 12063, difatti, non appare esaustiva e, certamente, è fondata su presupposti errati in fatto e in diritto.

L'insegnante, difatti, essendo in possesso di provvedimenti di accoglimento da parte del TAR del Lazio, che le consentono la permanenza in GAE, avrebbe dovuto mantenere la propria posizione in graduatoria sino alla decisione di merito. L'esclusione diretta, intervenuta senza avvio del procedimento e senza provvedimento espresso, dunque, impedisce alla ricorrente di comprendere le reali motivazioni del depennamento che si palesa illegittimo e carente dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 3 della L.241/1990.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti presenti nella graduatoria ad esaurimento per le classi di insegnamento infanzia e primaria pubblicate dall'USP di Lecce (graduatoria allegata al seguente link http://www.usplecce.it/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=3683:scuola-infanzia-e-primaria-graduatorie-provinciali-ad-esaurimento-definitive&id=3:graduatorie-docenti&Itemid=207);

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso (R.G. n. 1203/2019) nella sottosezione “*Ricerca ricorsi*”, rintracciabile all’interno della sottosezione “*PUGLIA - LECCE*” della sezione seconda del “*T.A.R.*”;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lombardia con ordinanza n. 609/2019 ([SCARICA](#));

7. Testo integrale del ricorso in allegato.